

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

---

## ***Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

<b>Versione</b>	<b>Causale modifiche</b>	<b>Data</b>
<b>I Versione</b>	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	30.06.2022
<b>Rev. n. 01/23</b>	<u>Legge 9 marzo 2022 n.22</u> (introduzione dei reati di cui agli artt. 25 <i>septiesdecies</i> e 25 <i>duodevicies</i> D.L.vo 231/2001)  <u>Legge 9 ottobre 2023 n. 137</u> (modifica degli artt. 24 e 25 <i>octies</i> D.L.vo 231/2001)  <u>D.Lgs. 24/2023 attuativo della D.E. n. 1937/2019</u> ( <i>whistleblowing</i> e riservatezza)	12.12.2023



**Indice****I. PARTE GENERALE****1. INTRODUZIONE**

- 1.1 GLOSSARIO
- 1.2 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
- 1.3 OBIETTIVI
- 1.4 DESTINATARI DEL MODELLO
- 1.5 OBBLIGATORIETA'
- 1.6 FUNZIONE ED EFFICACIA DEL MODELLO

**2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 2.1 *"SOCIETAS DELINQUERE POTEST"*
- 2.2 NATURA DELLA RESPONSABILITA'
- 2.3 AUTORI DEL REATO E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
- 2.4 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS 231/2001: I "REATI PRESUPPOSTO"
- 2.5 APPARATO SANZIONATORIO
- 2.6 TENTATIVO
- 2.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
- 2.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO
- 2.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO
- 2.10 VALORE ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- 2.11 SINDACATO DI IDONEITA'

**3. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE**

- 3.1 LA SOCIETA' CEP EUROPE S.R.L. : IDENTITA' ISTITUZIONALE
- 3.2 IL MODELLO DI *GOVERNANCE* DI CEP EUROPE S.R.L.
- 3.3 DELEGHE E PROCURE
- 3.4 PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
- 3.5 CODICE ETICO

**4. IL MODELLO 231 DI CEP EUROPE S.R.L.**

- 4.1 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
- 4.2 PRINCIPI CARDINE DEL MODELLO
- 4.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO
- 4.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITIAZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL DECRETO E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI
- 4.5 ATTIVITA' SENSIBILI
- 4.6 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL RICHIO
- 4.7 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO
- 4.8 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

**5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 5.1 NOMINA E COMPOSIZIONE
- 5.2 POTERI E FUNZIONI
- 5.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5.4 REVOCA E RECESSO
- 5.5 INELEGGIBILITA'E/O DECADENZA
- 5.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5.8 FLUSSI INFORMATIVI DALLA SOCIETA' ALL'ODV
- 5.9 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV AGLI ORGANI SOCIETARI
- 5.10 ODV E WHISTLEBLOWING

#### **6. WHISTLEBLOWING**

- 6.1 NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS N. 24/23 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 1937/2019
- 6.2 LA NUOVA DISCIPLINA : AMBITO SEGNALANTI – DESTINATARI DELLE GARANZIE DI PROTEZIONE - AMBITO DEL DIVIETO DI RITORSIONE – SISTEMA DISCIPLINARE – OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- 6.3 MODALITA' DI SEGNALAZIONE INTERNA DI CEP EUROPE S.R.L.
- 6.4 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

- 7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
- 7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- 7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
- 7.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
- 7.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E SOGGETTI ESTERNI OPERANTI SU MANDATO DELLA SOCIETA'
- 7.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL REVISORE
- 7.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 7.6 SISTEMA DISCIPLINARE

#### **8. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

- 8.1 PREMESSA
- 8.2 DIPENDENTI
- 8.3 COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E SOGGETTI CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
- 8.4 ORGANISMO DI VIGILANZA
- 8.5 ALTRI DESTINATARI
- 8.6 CLAUSOLE CONTRATTUALI

## **II. PARTE SPECIALE**

### **III. CODICE ETICO**

### **IV. CODICE CONDOTTA PER PARTI TERZE**

#### **- ALLEGATI :**

- 1) VISURA CEP EUROPE S.R.L.
- 2) ORGANIGRAMMA AZIENDALE
- 3) STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 4) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5) SISTEMA DISCIPLINARE



## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Glossario

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **DECRETO** : Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- **MODELLO** : il presente di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01
- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** : si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell’ordinamento italiano dal D.Lgs 231/01 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l’ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **INTERESSE** : è l’indebito arricchimento, ricercato dall’ente in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata (*ex ante*) e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO** : è l’effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l’ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio deve essere accertato dopo la commissione del reato (*ex post*).
- **SOGGETTO APICALE** : si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell’ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO** : ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CODICE ETICO** : adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.
- **ODV** : l’Organismo di Vigilanza di CEP EUROPE S.R.L. costituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data pari a quella di adozione del Modello con compiti di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché con il compito di curarne l’aggiornamento.
- **FLUSSI INFORMATIVI** : tutte quelle informazioni di carattere significativo sulle attività svolte, nonché sulle modifiche organizzative e/o di *business* eventualmente intervenute al fine di tenere costantemente aggiornati gli organi societari e l’ODV sulle tematiche societarie.
- **SEGNALAZIONI ALL’ODV** : Dipendenti e collaboratori della società hanno facoltà di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con il Codice Etico adottato.
- **WHISTLEBLOWING** : strumento di *compliance* aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (*per esempio un fornitore o un cliente*) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
- **WHITBLEOWER** : persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- **PROCEDURE** : complesso di *policies*, regole e normative interne che disciplinano fasi, modalità di svolgimento, responsabilità e controlli di specifiche attività aziendali ovvero di tipologie di operazioni o attività.
- **REATI** : illeciti per cui la legge prevede la responsabilità amministrativa dell’ente.
- **AREE DI RISCHIO** : le aree di attività di CEP EUROPE S.R.L. o fasi delle stesse, il cui svolgimento può determinare l’insorgere di un rischio di commissione di reato.

- **CONFISCA** : è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO** : è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.
- **SOCIETA'** : CEP EUROPE S.R.L.

## 1.2 Caratteristiche del documento

Il presente documento è redatto in adozione alle indicazioni contenute nel D. Lgs 231/01 e costituisce il riferimento di gestione finalizzato all'istituzione di un sistema di prevenzione e controllo aziendale atto a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal decreto.

L'originale del documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 giugno 2022 in via di autoregolamento, ed è pertanto modificabile in ogni tempo dallo stesso Organo. Il Modello è stato adottato e, conseguentemente, sarà revisionato sempre tenendo conto delle procedure vigenti all'interno della Società e delle esperienze acquisite nel corso degli anni e sarà, comunque, sottoposto a continua verifica e riesame secondo le regole del Modello stesso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento è entrato in vigore con la sua approvazione (30.06.2022) e da quel momento ha assunto natura formale e sostanziale di "regolamento interno" e come tale ha assunto efficacia cogente.<sup>1</sup>

## 1.3 Obiettivi

L'attuazione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli *stakeholder* aziendali.

La scelta di adozione del Modello si ritiene possa costituire un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di CEP EUROPE S.R.L. affinché questi, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge.

## 1.4 Destinatari del Modello

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti e formalizzati nelle procure/deleghe:

- soggetti apicali**<sup>2</sup>: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa;
- soggetti sottoposti**<sup>3</sup>: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
- soggetti terzi alla società**, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell'ambito delle relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la società.

---

<sup>1</sup> Eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel Modello e/o nelle procedure allo stesso collegate costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e illecito disciplinare. L'applicazione di sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di un "regolamento interno", prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte dal presente Modello Organizzativo è soggetto ad azione disciplinare, in ottemperanza da quanto previsto e disciplinato dal Sistema disciplinare allegato al presente Modello. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari sono adottati in ottemperanza del principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel nostro ordinamento giuridico e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

<sup>2</sup> Ad esempio : consiglio di amministrazione, amministratori delegati, soggetti che hanno un ruolo di rappresentanza organica del soggetto collettivo

<sup>3</sup> Ad esempio : lavoratori subordinati, lavoratori parasubordinati, agenti o, in generale, tutti quei soggetti che svolgono la propria attività sotto la direzione o il controllo dei soggetti apicali.

Al fine di garantire trasparenza al processo decisionale e di identificare le responsabilità apicali, ferme restando le procedure necessarie per tutte le deleghe che richiedono atti notarili, si è stabilito che i poteri di delega devono:

- essere espressi in maniera puntuale;
- risultare dal regolamento delle strutture, quando necessario e dove applicabile;
- risultare da un documento scritto e firmato dal referente gerarchico e dall'interessato, nel caso in cui la formula del mansionario sia, per ragioni di opportunità, generica o assente;
- essere archiviate presso l'Ufficio Responsabile del Personale.

### 1.5 Obbligatorietà

E' fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente modello organizzativo, di gestione e controllo.

### 1.6 Funzione ed efficacia del Modello

Il presente Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di CEP EUROPE S.R.L. pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CEP EUROPE S.R.L., in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, Organi aziendali, Consulenti e comunque di chiunque operi per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del Modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1 "Societas delinquere potest"

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 intitolato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede penale degli enti per una serie di reati:

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti<sup>4</sup>;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

<sup>4</sup> I due criteri sono riscontrabili in due momenti diversi, infatti mentre l'interesse è individuabile con un giudizio *ex ante* – e, quindi, rapportato al momento della commissione del fatto reato attraverso un giudizio soggettivo – il vantaggio è riscontrabile mediante un giudizio *ex post* sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione del reato.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. La novità effettiva introdotta dal D.Lgs 231/01 consiste, dunque, nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti, considerato che, in precedenza, il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva da ogni sanzione penale diversa dal risarcimento dell'eventuale danno. I destinatari delle disposizioni del D.Lgs 231/01 sono tutte le persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quelle di fatto, le società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) nonché le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.

Alla CEP EUROPE S.R.L. si applicano, dunque, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in oggetto.

## 2.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "...nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il D.Lgs 231/01 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma 1, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs 231/01 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

## 2.3 Autori del reato e modelli di organizzazione dell'ente

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta è stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che vengono individuate in due categorie:

- i soggetti in cd. posizione apicale, cioè i vertici dell'azienda;
- i soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti c.d. subordinati, poiché, in tal caso, il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza. Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del MOGC è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo. In definitiva la legge pertanto esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dallo stesso D.Lgs n. 231/01.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo<sup>5</sup>. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231. Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.1 e 113 c.p.2

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali<sup>7</sup>.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'extraneus nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Inoltre, non si può escludere la contestazione del concorso nel reato proprio da parte dell'*extraneus* che sia, al contrario dell'ipotesi appena richiamata, inconsapevole della qualifica soggettiva del concorrente nel reato proprio<sup>8</sup>.

#### 2.4 Fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 : i "reati presupposto"

In base al D.lgs 231/01, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 - 25 sexiesdecies del D.lgs 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione** (art. 24) e **reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 25), si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. 231/01, in seguito modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75<sup>9</sup>;

---

adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008). Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

<sup>7</sup> In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio. L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

<sup>8</sup> Si tratta di un'ipotesi fondata nel diritto positivo (v. art. 117 c.p.4) e sostenuta da una parte della giurisprudenza, ma tuttora dibattuta anche in dottrina. In particolare, si discute in ordine alla natura "oggettiva" della responsabilità in questo caso ascrivibile all'*extraneus* e alla possibilità che egli risponda comunque ex art. 117 c.p., anche se la condotta posta in essere sarebbe priva di rilevanza penale laddove l'autore non fosse un soggetto qualificato (c.d. reato proprio non esclusivo).

<sup>9</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) induzione indebita a dare o promettere utilità (Legge "Anticorruzione" n. 190/2012). La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, all'art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), ha modificato l'art. 25 che punisce ora anche il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, all'art. 5, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e alla lett. b), nn. 1), 2) e 3), ha modificato gli artt. 24 e 25 che punisce ora anche il peculato (art. 314, c. 1, c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo. La **L. 9 ottobre 2023 n. 137**, ha **modificato gli artt. 24 e 25 octies**: a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis".

- **reati informatici e trattamento illecito dei dati**, l'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale nonché ai delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/01, e ai delitti di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105<sup>10</sup>;
- **reati associativi**, l'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309<sup>11</sup>;
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge del 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"<sup>12</sup>;
- **delitti contro l'industria e il commercio**, l'art. 25-bis1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale<sup>13</sup>;
- **reati societari**, il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.lgs. 231/01, in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015, n. 69)<sup>14</sup>. L'art. 25-ter comma 1,

<sup>10</sup> Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche/telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). Il comma 3 dell'art. 24-bis è stato modificato, introducendo i reati summenzionati, dall'art. 1, comma 11-bis, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

<sup>11</sup> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. n. 309/1990), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), illegale fabbricazione, introduzione nello stato, massa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 c. 3 L. 110/75 (art. 407 c. 2 lett.a) n. 5 c.p.p.).

<sup>12</sup> L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

<sup>13</sup> Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

<sup>14</sup> L'art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei seguenti articoli: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69) e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso

- lett. s-bis del decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati);
- **reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*<sup>15</sup>;
  - **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater 1);
  - **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>16</sup>;
  - **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*“Legge Comunitaria 2004”*)<sup>17</sup>;
  - **reati in materia di salute e sicurezza**, l'art. 25-septies<sup>18</sup> prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale

all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione. Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e modificare l'art. 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art. 25-ter del d. lgs 231.

<sup>15</sup> L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”* è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>16</sup> L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

<sup>17</sup> La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei *“soggetti apicali”* e dei *“soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”*.

<sup>18</sup> Omicidio colposo (art. 589, c. 2, c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, c. 3, c.p.). Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 che ha integrato il D.Lgs 231/01 con l'art. 25-septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'art. 25 septies è stato aggiunto dall'art. 9 L. 3 agosto 2007, n. 123.

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- **reati di ricettazione**, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, l'art. 25-octies<sup>19</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. n. 1 del codice penale<sup>20</sup>;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, l'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633<sup>21</sup>;

<sup>19</sup> L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art 3, c. 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio, la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25 octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

<sup>20</sup> La **L. 9 ottobre 2023 n. 137**, ha modificato gli artt. 24 e 25 octies: all'articolo 25-octies.1: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"; 2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"; 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e trasferimento fraudolento di valori".

<sup>21</sup> Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 c. 1 lett a-bis, L. 633/1941), reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171 c. 3, L. 633/1941), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis c. 1, L. 633/1941), riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis c. 2, L. 633/1941); reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter c. 1 L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h); reati

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-decies del Decreto<sup>22</sup>;
- **reati in materia ambientale**, l’art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal d. lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del d. lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” che, con l’art.1 c. 8, modifica l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente<sup>23</sup>;

caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter c. 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter c. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter c. 1, L. 633/1941 (lett. c); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

<sup>22</sup> L’art. 25-novies è stato aggiunto dall’art.4 della legge 116/09.

<sup>23</sup> Previsti dal Codice Penale: Inquinamento ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-sexies c.p.), associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente (art. 452-octies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152: inquinamento idrico (art. 137), scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (c. 2), scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (c. 3), scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall’Autorità competente (c. 5, primo e secondo periodo), violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (c. 11), scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (c. 13), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, lett. a) e b), realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, primo periodo), realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 3, secondo periodo), attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5), deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6) o siti contaminati (art. 257), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, c. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al c. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose. Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis), predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, c. 4, secondo periodo), predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, c. 6), trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, c. 6 e 7, secondo e terzo periodo), trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, c. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al c. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi, traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260), spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, c. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi. Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (c. 2). Inquinamento atmosferico (art. 279); violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dai piani e

- **reati per il trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, l'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui all'Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998, nel caso di trasporto, ingresso e introduzione nel territorio dello Stato di stranieri; e ai reati di cui all'art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione (nonché all'art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109), nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto<sup>24</sup>;
- **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>25</sup>;

programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (c. 2). Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, c. 1 e 2 e art. 2, c. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, c. 2, e 2, c. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, c. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, c. 4). Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, c. 6). Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, c. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, c. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, c. 2 e 9, c. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

<sup>24</sup> Art. 22 comma 12-bis del D.Lgs 286/1998: «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale». Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998: «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

<sup>25</sup> I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il

- **reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dall'art. 25-terdecies del Decreto, come introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 16726<sup>26</sup>;
- **reati di frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto, come introdotto dall'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 3927<sup>27</sup>;
- **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, come introdotto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e da ultimo modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75<sup>28</sup>;
- **reato di contrabbando**, richiamato dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto, come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75<sup>29</sup>;
- **delitti contro il patrimonio culturale**, di cui all'art. 25-septiesdecies del Decreto, come introdotto dall'art. 3. Comma 1, L. 9 marzo 2022, in relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518-novies del codice penale (c. 1), 518-ter – 518-decies e 518-undecies del codice penale (c. 2), 518-duodecies - 518-quaterdecies del codice penale (c. 3), 518-bis – 518-quater e 518-octies del codice penale (c. 4);
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, di cui all'art. 25-duodevicies del Decreto, come introdotto dall'art. 3. Comma 1, L. 9 marzo 2022, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-sexies e 518-terdecies del codice penale.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

---

quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della trans nazionalità.

<sup>26</sup> Si tratta dei delitti di cui all'art. 4, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”). Il comma 3-bis dell'art. 3 prevede che: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

<sup>27</sup> Si tratta dei reati di cui agli artt. 1 (“frode in competizioni sportive”) e 4 (“esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

<sup>28</sup> Si tratta dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: art. 2, c. 1, (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); art. 2, c. 2-bis, (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); art. 8, c. 1, (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); art. 8, c. 2-bis, (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili); art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte); Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, all'art. 5, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies che punisce ora anche la dichiarazione infedele (art. 4), l'omessa dichiarazione (art. 5) e l'indebita compensazione (art. 10-quater).

<sup>29</sup> Si tratta dei reati previsti dal D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

## 2.5 Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9 - 23 del D.lgs 231/01 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- A) sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare)
- B) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione *pecuniaria* è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni *interdittive* si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di induzione indebita a dare o promettere utilità) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti<sup>30</sup>.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs 231/01).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in

<sup>30</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D.lgs n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D.lgs n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

via definitiva<sup>31</sup>. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs 231/01<sup>32</sup>.

## 2.6 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs 231/01).

## 2.7 Vicende modificative dell'ente

Il D.lgs 231/01 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.lgs 231/01, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute<sup>33</sup>.

Gli artt. 28 - 33 del D.lgs 231/01 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.lgs 231/01 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*. In caso di trasformazione, l'art.

<sup>31</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>32</sup> Si veda l'art. 15 del d.lgs n. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

<sup>33</sup> La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs n. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L'art. 8 "Autonomia della responsabilità dell'ente" del d.lgs n. 231/2001 prevede "1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

28 del D.Lgs 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/01). L'art. 30 del D.Lgs. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2<sup>34</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs 231/01 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs 231/01, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>35</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs 231/01)<sup>36</sup>; il cessionario, nel caso di cessione

<sup>34</sup> Art. 11 del d.lgs n. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (...)".

<sup>35</sup> Art. 32 d.lgs n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>36</sup> Art. 33 del d.lgs n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della

dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

## 2.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.lgs 231/01, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs 231/01 - commessi all'estero<sup>37</sup>. La Relazione illustrativa al D.lgs 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>38</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs 231/01, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

---

sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

<sup>37</sup> L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”

<sup>38</sup> Art. 7 c.p.: “Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene”.

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.lgs 231/01 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.lgs. 231/01). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>39</sup>.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.lgs. 231/01).

## 2.10 Valore esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.lgs 231/01):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Società, non è ritenuta responsabile quando l'autore del reato, pur funzionalmente collegato alla società, compie l'illecito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2 D.Lgs 231/2001). La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui la società abbia ricevuto un vantaggio fortuito. Viceversa, se il soggetto commette il reato nell'interesse della società ma questa non ne riceve vantaggio, essa risponde ugualmente (come, ad esempio, nel caso di delitto tentato).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la

<sup>39</sup> Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”<sup>40</sup>.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta<sup>41</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### 2.11 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/01 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che,

<sup>40</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. Ed ancora: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

<sup>41</sup> Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

### 3. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE

#### 3.1 La società CEP EUROPE S.R.L. : identità istituzionale

CEP EUROPE S.R.L. è una società costituita nell'anno 2011 e con sede in Fanano (MO), Via Fondovalle, n. 1777 (P.IVA 03409560368 – numero REA MO – 385204) iscritta nella sezione ordinaria che ha ad oggetto:

- 1) progettazione, produzione, manutenzione, assistenza e riparazione, commercializzazione all'ingrosso ed al minuto, sia in un posto fisso che ambulante, anche in via telematica, importazione, esportazione, assemblaggio e montaggio di macchinari per movimento terra ed industriali, di componenti, di motori, di parti di ricambio di macchinari e attrezzature per movimento terra per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, di macchine e macchinari per il giardinaggio e il piccolo bricolage, e per il tempo libero, di biciclette, motocicli e veicoli a motore a scoppio ed elettrici, di materiali per imballaggio, trasporto, abbigliamento e oggettistica di lavoro;
- 2) esecuzione della pesatura per la dichiarazione della massa lorda verificata (vgm) secondo il "metodo 2" previsto dagli emendamenti al capitolo VI della convenzione solas 74;
- 3) noleggio di macchine e macchinari agricoli, attrezzature per il movimento terra, per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, di macchine e macchinari per il giardinaggio e il piccolo bricolage, e per il tempo libero, di biciclette, motocicli e veicoli a motore, a scoppio ed elettrici, di materiali per imballaggio, trasporto, abbigliamento ed oggettistica da lavoro;
- 4) operazioni doganali in import e in export per il raggiungimento dello scopo sociale<sup>42</sup>.

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico
- b) da due o più amministratori che agiscono in forma di consiglio di amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Lo statuto prevede altresì che per il raggiungimento dello scopo sociale e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione, la società potrà: - compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari, immobiliari, necessarie o utili; assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società costituite o da costituire, aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; - concedere fidejussioni e avalli; - compiere tutte le operazioni che venissero ritenute necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di provviste finanziarie da banche ed altre strutture che esercitano il credito, la contrazione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie. tutte le sopraindicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere "finanziario", non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico. sono comunque espressamente escluse dalla attività sociale, tanto principale quanto sussidiaria, le seguenti attività: - sollecitazione del pubblico risparmio ed intermediazione mobiliare; - l'esercizio nei confronti del pubblico di attività nel settore finanziario ai sensi dell'art.106 del d.lgs 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni; - l'esercizio delle attività di cui al d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni; - l'erogazione del credito al consumo; - attività fiduciarie e di revisione.

<sup>43</sup> Poteri da statuto: amministratori della società possono essere soci o non soci e durano in carica per tutta la vita della società, salvo revoca, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina e sono rieleggibili. se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione. quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione; b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, nonché quale sia l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile. in ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza collegiale dell'organo amministrativo. l'organo amministrativo della società è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che in modo tassativo sono dalla legge riservati alla decisione dei soci. pur tuttavia gli amministratori, ed anche uno solo di essi, a propria discrezione, possono

Si rimanda, per il presente punto, alla Visura Camerale allegata al presente atto per farne parte integrante portante la data del 13/09/2023 (**ALLEGATO 1**) e all'organigramma aziendale (**ALLEGATO 2**).

### 3.2 Il modello di *governance* di CEP EUROPE S.R.L.

CEP EUROPE S.R.L. è una società a responsabilità limitata con sistema di amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva, con capitale sociale deliberato (sottoscritto e versato) pari ad Euro 860,000.

<u>Soci proprietari:</u>	N. 4	Turchi Gionata	(nominali Euro 344.000,00)
		Liu Jianwei	(nominali Euro 233.000,00)
		Huang Tianming	(nominali Euro 50.000,00)
		Turchi Davide	(nominali Euro 50.000,00)

Addetti attuali: N. 68

Revisore legale: Addenda Auditing & Consulting s.r.l.

Organo di controllo: Consiglio di Amministrazione



### 3.3 Deleghe e procure

#### Gionata Turchi

con atto del 18/11/2014 è stato nominato consigliere delegato con attribuzione di ulteriori poteri<sup>44</sup>

#### Andrea Sanfelici

con atto dell'11/05/2022, è stato nominato procuratore in relazione alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia ambientale<sup>45</sup>.

sottoporre a decisione dei soci iniziative e trattative di affari particolarmente importanti; in tali ipotesi la decisione dei soci sull'argomento è vincolante per gli amministratori. quando non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti. il consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissando i limiti della delega, sotto l'osservanza delle norme inderogabili di legge. comunque il presidente del consiglio di amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile. la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al o ai vice presidenti se nominati e agli amministratori delegati se nominati nei limiti delle materie ad essi delegate, ovvero a tutti gli amministratori nominati disgiuntamente o congiuntamente fra loro, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società. in caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiunta o congiunta è determinato secondo le prescrizioni e limitazioni indicate nell'atto di nomina; in caso di omessa previsione all'atto della nomina, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto. possono essere nominati istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

<sup>44</sup> Vd. visura del 13/09/23 pagg. 9 – 10 "ALLEGATO 1"

<sup>45</sup> Vd. visura del 13/09/23 pagg. 11-12-13 "ALLEGATO 1"

**Davide Turchi**

con atto del 05/01/2023, è stato nominato consigliere delegato con attribuzione di ulteriori poteri<sup>46</sup>

Diversamente, per tutte le operazioni poste in carico alla CEP EUROPE S.R.L. sono valide esclusivamente le firme dei rappresentanti secondo lo statuto e non risultano altre deleghe o procure formalizzate per iscritto.

Le deleghe e le procure devono, comunque, essere regolarmente formalizzate attraverso le modalità previste da legge. Esse devono inoltre essere registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese al fine di garantire adeguata pubblicità e opponibilità a terzi. Ogni atto di delega o conferimento di poteri di firma contempla le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito nella elencazione delle tipologie di attività e di atti per le quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure vanno pubblicizzate internamente con opportune modalità di comunicazione. Esse sono adeguatamente raccolte, organizzate e poste a disposizione di soggetti aziendali e di terzi interessati. Inoltre, il sistema di deleghe e poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società. Devono essere previsti, quindi, singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema in essere. I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione in cui vengono conferite deleghe di potere.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione assegnata dal C.d.A. I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di Riparte Cooperativa Sociale, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello, e si attengono a quanto previsto dalle procure formali attribuite nella Società.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi: – ricostruibilità del processo autorizzativo; – attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere abilitato a gestire una transazione completa); – integrità delle registrazioni contabili nella fase di inserimento, di elaborazione e di archiviazione; – scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità); – compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa; – sistemi premianti congrui e basati su obiettivi ragionevoli; – impiego e utilizzo di risorse finanziarie previste entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani finanziari, bilancio preventivo); – tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

<sup>46</sup> Gestione dell'area tecnica, manutenzione, macchinari e investimenti produttivi della società. Il consigliere delegato avrà tutti i poteri per compiere, conferire i seguenti poteri in relazione alle decisioni riguardanti : la gestione dell'area tecnica sia del personale che dei progetti, le manutenzioni ordinarie dei macchinari e quelle straordinarie, la programmazione degli investimenti produttivi e di macchinari e impianti per la produzione (Vd. visura del 13/09/23 pag. 10 – "ALLEGATO 1")

### 3.4 Principi di controllo interno

Le componenti del Modello devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità (detta anche *accountability*).

Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole/procedure prefissate;

- separazione di compiti e/o funzioni.

Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni.

Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali) sia specifico (riferite a singole operazioni);

- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni.

Si tratta di un principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione e le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte

sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci/revisori e enti terzi di certificazione).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del Decreto, è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

### 3.5 Codice Etico

L'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/01 prevede che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati".

La CEP EUROPE S.R.L. si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l'emanazione del Codice Etico che fa parte integrante del Modello - parte generale - e viene elaborato in un documento separato, la Società intende promuovere e divulgare la propria visione e missione, mettendo in evidenza il sistema di valori etici e di regole comportamentali cui deve ispirarsi ogni attività aziendale con l'obiettivo di favorire, da parte di ogni persona riconducibile alla Società nonché di terzi che dovessero relazionarsi con la stessa nell'ambito della normale operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e conforme ad ogni dettame di legge vigente ponendosi altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie ai valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di *corporate governance*. La Società ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l'affidabilità della medesima verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni.

L'importanza de Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al D.Lgs n. 231/01 e successive integrazioni e modificazioni nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società al fine di scongiurare la realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

#### 4. IL MODELLO 231 DI CEP EUROPE S.R.L

##### 4.1 Le linee guida di Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi potenziali<sup>47</sup>;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli<sup>48</sup>.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
3. procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
4. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
5. sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
6. comunicazione al personale e sua formazione

che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;

<sup>47</sup> Analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali.

<sup>48</sup> Valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso.

- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. Il Ministero non ha, però, formulato alcuna osservazione entro tale termine. Con decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003), il Ministero della Giustizia ha previsto che il Direttore Generale della giustizia penale presso il Ministero:

- esamini i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici di comportamento già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- possa comunicare all'associazione rappresentativa di categoria – entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici di comportamento inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni da tale data – eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione. Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4.12.2003.

Successivamente, nel mese di marzo 2014 Confindustria ha pubblicato l'aggiornamento delle Linee Guida in parola, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello che potrà essere successivamente nel caso in cui fossero emanate ulteriori Linee Guida di Confindustria, su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza della Società, previa approvazione del C.d.A.

#### 4.2 Principi cardine del modello

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- 1) le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
- 2) i requisiti indicati dal D. Lgs 231/2001 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo Di Vigilanza interno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico
- 3) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, con particolare riferimento alla comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

#### 4.3 La struttura del Modello

Il Modello è costituito da:

- una parte generale, in cui viene fornita una panoramica della realtà aziendale e in cui sono delineati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, l'Organismo di Vigilanza, l'attività di formazione del personale della Società, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello;
- il Codice Etico;
- una parte speciale, relativa alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto ed in cui sono state indicate le aree a rischio reato, le attività a rischio, i reati astrattamente commissibili, i protocolli esistenti e le funzioni che operano nell'ambito delle aree/attività a rischio.
- gli allegati:
  - 1) VISURA CCI/AA
  - 2) ORGANIGRAMMA AZIENDALE

- 3) STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 4) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 5) SISTEMA SANZIONATORIO

**4.4 Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal decreto e conseguente determinazione dei rischi rilevanti**

Il lavoro svolto ha consentito di analizzare il contesto di riferimento, la struttura societaria della Società, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti al rischio reato e i reati che potenzialmente possono essere commessi dalla Società.

In particolare:

- 1) è stata effettuata una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) è stata valutata l' idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- 3) sono stati identificati i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- 4) è stato valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e impatto.

**4.5 Attività sensibili**

Con specifico riferimento al tipo di attività svolta da CEP EUROPE S.R.L., le aree nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi i reati, riguardano essenzialmente quelle attività che comportano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i delitti informatici e i reati ambientali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà individuare, di volta in volta, le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, assicurandosi altresì che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

**4.6 Valutazione e misurazione del rischio**

A seguito del lavoro svolto, si è proceduto alla valutazione nonché alla misurazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile. Il *risk assessment* precedentemente condotto si basa sui seguenti elementi:

- 1) identificazione e ponderazione delle due principali variabili per l'analisi del rischio, ovvero la probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi e danno, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio (commissione reato-presupposto);
- 2) assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (danno: gravissimo-grave-modesto-lieve; probabilità: altamente probabile-probabile-poco probabile-improbabile);
- 3) definizione dello *scoring* finale e assegnazione di un giudizio di rischio, qualificato nel seguente modo: ROSSO = rischio alto, GIALLO = rischio medio, VERDE = rischio basso, AZZURRO = rischio lieve, GRIGIO = rischio irrilevante.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	SIGNIFICATO – GESTIONE CORRETTIVI
IRRILEVANTE	Attualmente non si ravvisano aree a rischio.
LIEVE	Situazione sotto controllo. Il contesto è con norme e/o prassi e posto sotto controllo. Possibile <i>follow up</i> anche non a breve.

<b>BASSO</b>	Situazione tendenzialmente sotto controllo. La criticità è solo potenziale e si consiglia la conformità a raccomandazioni che possono, con probabilità, mitigare e ridurre situazioni di rischio che, in futuro, potrebbero insorgere. Il monitoraggio di raccomandazioni e proposte è comunque opportuno, con periodici <i>follow-up</i> .
<b>MEDIO</b>	Situazione tendenzialmente critica. I fatti potrebbero evolvere sfavorevolmente verso anomalie gravi. Le situazioni sono solitamente riferite a carenza di controllo o di non <i>compliance</i> rispetto a linee guida, procedure aziendali, regolamenti e norme di legge. È opportuno che le raccomandazioni siano oggetto di sistematico <i>follow-up</i> .
<b>ALTO</b>	Situazione critica. È relativa a fatti che si sono concretamente realizzati. I fatti richiedono un tempestivo intervento del <i>management</i> per mitigarne gli effetti e risolvere le cause all'origine. È opportuno che le raccomandazioni siano soggette a sistematico ed immediato <i>follow-up</i> .

Di seguito si riporta la tabella che individua il rischio ponderato per ciascuna area sensibile della Società. Si precisa, inoltre, che tutte le funzioni e/o i processi coinvolti e responsabili per ogni categoria di reati-presupposto sono elencate nei protocolli della Parte Speciale del presente Modello.

REATI PRESUPPOSTO	ENTITA' DEL RISCHIO
Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 – art. 25)	<b>LIEVE</b>
Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)	<b>MEDIO</b>
Reati associativi (art. 24 ter)	<b>LIEVE</b>
Delitti contro la fede pubblica, contro l'industria ed il commercio (artt. 25 bis- 25 bis 1)	<b>LIEVE</b>
Reati societari (art. 25 ter)	<b>BASSO</b>
Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)	<b>IRRILEVANTE</b>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)	<b>IRRILEVANTE</b>
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	<b>MEDIO - ALTO</b>
Abusi di mercato (art. 25 sexies)	<b>IRRILEVANTE</b>
Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commessi in violazione di norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)	<b>ALTO</b>
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25 octies)	<b>LIEVE</b>
Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)	<b>BASSO</b>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. (art. 25 decies)	<b>LIEVE</b>
Reati ambientali (art. 25 undecies)	<b>MEDIO</b>
Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e reati sull'immigrazione clandestina (art. 25 duodecies)	<b>BASSO</b>

Reati transnazionali (L. 46/2006)	IRRILEVANTE
Razzismo e xenofobia (art. 25 <i>terdecies</i> )	IRRILEVANTE
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 <i>quaterdecies</i> )	IRRILEVANTE
Reati tributari (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> )	MEDIO - ALTO
Reati di contrabbando (art. 25 <i>sexiesdecies</i> )	MEDIO
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 <i>septiesdecies</i> )	IRRILEVANTE
Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 <i>duodecies</i> )	IRRILEVANTE

#### 4.7 Rapporti tra Modello e Codice Etico

I comportamenti tenuti dai dipendenti, dagli amministratori e da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società nonché dalle altre controparti contrattuali dell'Ente devono essere conformi alle *regole di condotta* previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati. Le Regole di Condotta, contenute nel presente Modello, si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società.

Va, comunque, precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa, in particolare:

- il *Codice Etico* rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, consulenti e Partner;
- il *Modello* risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati e ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

#### 4.8 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

È di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;

- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.lgs 231/01 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.lgs 231/01 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisioni periodiche che dovranno essere approvate mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Nomina e composizione

L'art. 6 comma 1, lett. b) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un Organismo interno all'ente ovvero Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l'"OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di:

- 1) vigilare sull'effettività del Modello, verificando che lo stesso risulti coerente con i comportamenti concreti;
- 2) verificare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, ossia la sua capacità nel tempo di prevenire comportamenti a rischio direttamente o indirettamente riconducibili ai reati previsti nel decreto;
- 3) curare il necessario aggiornamento "in senso dinamico" del modello<sup>49</sup>.

L'OdV è, infatti, il "soggetto garante" del Modello e, in quanto tale, deve svolgere una serie di attività che devono assicurare il mantenimento dei due requisiti chiave : l'idoneità e l'efficace attuazione. Non a caso, l'art. 7, comma 4 lett. a) del decreto, suggerendo i criteri ed il significato di efficace attuazione del MOG, pone come ulteriore requisito per l'esenzione da responsabilità la prova che vi sia stata verifica "… periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività."

Le linee guida di Confindustria aggiungono che la funzione dell'OdV deve, quindi, concretizzarsi nell'effettuare suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e nell'attività di "follow up", ovvero verifica dell'attuazione (prima) e dell'effettiva funzionalità (poi) delle soluzioni proposte.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione<sup>50</sup>, la delibera di nomina determina anche il compenso e la durata. CEP EUROPE S.R.L. potrà affidare il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV può essere adjuvato da un Segretario coordinatore dei lavori dell'Organismo stesso. Si precisa che il

<sup>49</sup> La nomina dell'OdV è indispensabile per i reati commessi dai soggetti apicali, mentre i soggetti sottoposti sono assoggettati alla direzione e controllo degli stessi apicali (da qui il differente onere probatorio a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un soggetto ad esso sottoposto). Ciò non esclude che l'OdV, una volta nominato, svolga le sue funzioni di controllo nei confronti di tutti i soggetti per prevenire la commissione di qualsiasi reato previsto dal D.Lgs 231/01.

<sup>50</sup> La legge non indica né a chi spetti nominare l'ODV né con quali modalità. Generalmente la nomina è effettuata dall'organo di amministrazione della società, è inoltre opportuno che sia formalizzata per iscritti mediante un atto da cui risultino, ad esempio, la data (in modo tale da essere collocata temporalmente rispetto all'eventuale commissione di un reato presupposto), la durata in carica, le regole sulla rieleggibilità dei componenti, le ipotesi tassative di revoca, sostituzione e decadenza, i criteri di scelta dei membri, il compenso, il numero minimo di riunioni periodiche, il luogo di svolgimento delle attività, la modalità di documentazione delle attività, le relazioni periodiche, le modalità di correlarsi con le funzioni e gli organi della società, i poteri di spesa e iniziativa, le condizioni e modalità di accesso alle informazioni dell'ente, le modalità di attuazione e gestione dei flussi informativi, gli strumenti per ricevere segnalazioni anonime.

Segretario non è formalmente un membro dell'OdV ma un soggetto esterno con funzioni di mera assistenza e coordinamento dei lavori.

L'Organismo di Vigilanza:

- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto;
- è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da almeno un soggetto esterno, non appartenente al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione;
- dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, può disporre di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso;
- può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva;
- è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o attività (lo stesso dicasi per i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale);
- svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società (ad esempio, Collegio Sindacale, singole funzioni della Società, RSPP);
- non ha né possono essergli attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

## 5.2 Poteri e funzioni

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni e/o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli Amministratori ed ai Dipendenti;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari atte alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- verificare la reale efficacia nella prevenzione dei reati dell'assetto organizzativo aziendale;

- valutare e aggiornare il Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'OdV ha, tra l'altro, il compito di:

- stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al *management* ed è parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- controllare l'effettività, la presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

### 5.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le prescrizioni del Decreto, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- autonomia
  - indipendenza
  - professionalità
  - continuità d'azione.
- 
- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente "*deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente*" (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV deve, pertanto, essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "*è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*";
  - **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che di consulenza. Si sottolinea, peraltro, che la professionalità è assicurata dalla facoltà riconosciuta all'organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia nell'ambito del *budget* assegnato, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;
  - **continuità d'azione:** per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV può essere provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. La continuità d'azione è inoltre garantita dalla

circostanza che l'OdV opera presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;

- **onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:** tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori<sup>51</sup>.

#### 5.4 Revoca e recesso

La revoca dell'OdV compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, con effetto immediato, solo in caso di giusta causa. A tal proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi;

<sup>51</sup> La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che la composizione dell'O.d.V. va determinata in base alla organizzazione ed alle dimensioni aziendali. L'opzione per la composizione monocratica pare praticabile in enti che si caratterizzano per: 1. ridotta articolazione della struttura organizzativa e societaria, 2. processi aziendali non numerosi e di semplice monitoraggio, 3. profili rischio reato, accertati nel processo di mappatura delle aree sensibili, non altamente differenziati. In presenza di tali condizioni può essere valutata la nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico. Tale scelta comporta necessariamente un'attenta valutazione da parte dell'Organo Amministrativo circa il possesso in capo all'incaricato dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità nonché della continuità d'azione. In particolare, è in ogni caso opportuno prevedere che l'Organismo di Vigilanza monocratico si avvalga strutturalmente sia di consulenti esterni, per integrare gli aspetti di professionalità, sia di funzioni aziendali interne all'ente che ne supportino in via continuativa l'azione fornendo altresì l'indispensabile conoscenza dell'ente stesso. In tutti i casi i cui l'ente, in virtù della maggiore complessità sotto il profilo della struttura organizzativa e dei profili di rischio reato nelle aree sensibili ovvero per semplice preferenza, si orienti verso un Organismo plurisoggettivo, la composizione potrà essere: 1. di soggetti completamente esterni oppure, preferibilmente, 2. mista, che raccolga cioè al tempo stesso figure interne all'organizzazione (con particolare riguardo ai titolari di funzioni aziendali in grado di assicurare adeguata conoscenza su organizzazione, processi e funzionamento dell'ente) e soggetti esterni (necessari a garantire l'indispensabile indipendenza, autonomia e competenza sulle problematiche legate all'applicazione del modello) ed eventualmente, ove presenti, Amministratori indipendenti, nel senso che non intrattengano direttamente o indirettamente con la Società o con gli Amministratori esecutivi relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio. In particolare, la maggioranza dei componenti dovrà essere costituita da professionisti esterni ed Amministratori indipendenti (laddove presenti), e ciò come preconditione necessaria ad assicurare l'idoneità stessa della composizione dell'O.d.V. Ovviamente dovrà esser garantita, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, in capo all'Organismo nel suo complesso, la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza nonché in capo a ciascun componente la presenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità. Una particolare disciplina è riservata dall'articolo 6 c. 4 del Decreto n. 231/2001 agli enti di "piccole dimensioni" nei quali la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta direttamente dall'Organo dirigente. Con questa norma, di difficile interpretazione, il legislatore è voluto venire incontro alle esigenze di enti che si caratterizzano per una struttura elementare e che difficilmente potrebbero sostenere la complessità ed i costi normalmente conseguenti all'adozione di un organismo di vigilanza ad hoc, anche se in configurazione monocratica, con le caratteristiche sopra individuate. Preliminare è la definizione di enti di piccole dimensioni. Poiché né il legislatore né la giurisprudenza fino ad ora formatasi soccorrono, è necessario rifarsi alla dottrina. Secondo la dottrina l'approccio interpretativo alla definizione deve muovere dalla struttura dell'ente, dalla configurazione organizzativa e dall'ambito in cui esso opera. In altri termini, la definizione di piccola dimensione non può essere ricercata solo in parametri quantitativi quale la definizione di piccola e media impresa di origine comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6-5-2003) pure importante al fine della definizione di tali enti, quanto piuttosto anche nella struttura interna gerarchica e funzionale, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative del singolo ente, dell'ambito in cui esso agisce e del relativo livello reddituale. Si può ritenere che si sia in presenza di un'impresa di piccole dimensioni, ai fini previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, allorché la struttura sia di tipo elementare ed in essa le funzioni di governo societario ed economico, nonché quella di direzione aziendale, sostanzialmente siano svolte da un unico soggetto. In buona sostanza, si ritiene che vi sia un ente di piccole dimensioni quando il potere decisionale non è delegato ma si concentra nelle mani di una singola persona fisica. Ci riferiamo principalmente ad enti che non hanno il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il cui Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore unico il quale svolge direttamente, in prima persona, tutte le funzioni proprie della direzione d'impresa. Ma anche ad enti che, sempre in assenza dell'obbligo di Collegio Sindacale, hanno un Organo Amministrativo che presenta al vertice un soggetto il quale, oltre a svolgere direttamente, in prima persona, tutte le funzioni proprie della direzione dell'impresa. In termini operativi, nel caso in cui sia presente un Organo Amministrativo collegiale, l'ente di piccole dimensioni che volesse avvalersi della facoltà in discorso potrebbe costituire un O.d.V. formato da uno o più degli Amministratori non esecutivi, vale a dire senza deleghe né formali né di fatto, e dove possibile, indipendenti. In questo caso, come nel caso che l'O.d.V. coincida con l'Amministratore unico, tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività cui quotidianamente l'Organo dirigente deve dedicarsi, è auspicabile ritenere che, nell'assolvimento di questo ulteriore compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del modello. E' necessario chiarire che i compiti delegabili al consulente esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire all'Organo dell'ente. E' evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità di tale Organo in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

- l'attribuzione al componente dell'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri in seno all'OdV;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la totale perdita di fiducia dell'organo amministrativo nei confronti del componente dell'OdV<sup>52</sup>.

### 5.5 Ineleggibilità<sup>53</sup> e/o decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse allo stesso dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

### 5.6 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua le attività di sua competenza ogni volta che lo ritenga opportuno. Per svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV dovrà riunirsi periodicamente ed in modo continuativo. L'OdV potrà riunirsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un suo membro, a seguito di particolari urgenze. In caso di OdV collegiale, le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione. L'OdV potrà avvalersi anche dell'operato di un Segretario, che formalmente non è parte dell'OdV ma svolge solo funzioni di coordinamento. Le convocazioni devono essere inviate, a mezzo posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima, ai membri dell'OdV. Qualora l'OdV ritenesse di dover incontrare alcune delle funzioni aziendali, al fine di fornire informazioni e/o chiarimenti su specifici argomenti in esame, le stesse dovranno essere informate tempestivamente.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata e approvata entro la successiva riunione. In particolare, il Segretario verbalizzante dovrà curare la redazione del verbale delle riunioni, dal quale devono risultare: i nominativi dei componenti presenti; gli argomenti da esaminare nel corso della riunione; per

<sup>52</sup> Nei casi sopra descritti, in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'OdV. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare in via provvisoria un sostituto, fino all'interruzione della sospensione del membro permanente. Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto 3 (tre) mesi dopo la ricezione, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta.

<sup>53</sup> Possono essere considerate cause di ineleggibilità e decadenza: avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i membri del collegio sindacale; intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio; essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella società tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, o comunque da comprometterne l'indipendenza; essere titolari di deleghe, procure o più in generale di poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio; trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; essere sottoposto a procedimenti penali, salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione a uno dei reati presupposto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la P.A., contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari ecc.

ogni argomento esaminato, le dichiarazioni a verbale, se richieste dai componenti; le eventuali decisioni assunte dall'OdV su ogni argomento. Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti dell'OdV e dal Segretario e resta agli atti dell'OdV medesimo. Copia del verbale potrà essere inviata all'Amministratore Delegato per l'implementazione delle attività operative conseguenti alle determinazioni dell'OdV.

Il Libro adunanze dell'OdV potrà essere conservato presso la sede della Società (in luogo custodito) oppure presso l'unico membro (in caso di OdV monocratico) o presso il Presidente dell'OdV (in caso di OdV collegiale).

### 5.7 Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, tranne nel caso in cui la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria al compimento dei rispettivi doveri. I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la normativa a protezione dei dati personali.

### 5.8 Flussi informativi dalla società all'OdV

L'art. 6, 2 comma, lett. d) del D. Lgs. 231/2011 richiede che il Modello preveda “obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”<sup>54</sup>. La completezza e la correttezza delle informazioni a disposizione di amministratori e membri dell'OdV rappresenta, quindi, la condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività. I flussi informativi tra i vari organi societari sono, infatti, di fondamentale importanza per garantire la trasparenza nella gestione ed assicurare le condizioni per una efficace ed effettiva azione di controllo in modo da garantire la trasparenza della gestione dell'impresa, assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fornire all'OdV informazioni al fine di mantenerlo costantemente aggiornato in relazione all'andamento della Società e consentirgli di esercitare la propria azione di controllo sul rispetto del MOG e delle procedure ad esso allegate, nonché di fornirgli gli strumenti per apportare modifiche o aggiornamenti al MOG affinché esso sia sempre conforme alla realtà aziendale.

Oggetto dei flussi informativi sono tutte quelle informazioni di carattere significativo sulle attività svolte, nonché sulle modifiche organizzative e/o di *business* eventualmente intervenute al fine di tenere costantemente aggiornati gli organi societari e l'OdV sulle tematiche societarie.

In particolare i flussi devono riguardare l'andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione; l'attività svolta con specifico riferimento alle operazioni societarie di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, ovvero tutte quelle operazioni cosiddette inusuali o atipiche ovvero tutte quelle operazioni che presentano in concreto particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o rischi inerenti, alla natura della controparte a al tempo del suo compimento, nonché

<sup>54</sup> In riferimento alle finalità di tali flussi, le Linee Guida elaborate da Confindustria affermano che: “L'obbligo di informazione verso all'Organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di dare informazione all'Organismo sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento). Ed ancora, è stato opportunamente sottolineato che “... l'organo amministrativo dell'ente deve prevedere idonei strumenti, procedure e canali d'informazione che consentano all'OdV di venire tempestivamente a conoscenza di quegli eventi dai quali dipendono i suoi obblighi specifici di attivazione e di aver percezione d'inosservanze di controlli o anomalie o insufficienze.

ogni operazione , attività o evento che si ritiene opportuno portare all'attenzione di Amministratori, Sindaci e membri dell'OdV.

Il flusso informativo è assicurato dalla trasmissione di documenti come, ad esempio:

- bilanci ed allegati,
- documentazione contabile societaria,
- verbali del CdA,
- verbali inerenti ad operazioni atipiche o inusuali;
- verbali inerenti operazioni con altre società,
- comunicazioni circa eventuali violazioni del sistema informatico;
- relazioni, note illustrative, memorandum, presentazioni, report redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli in vista o in occasione di riunioni consiliari.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale inerenti al MOG, dovranno essere inviati all'OdV immediatamente o comunque senza ritardo le seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs 231/2001;
- procedimenti posti in essere dalla magistratura in relazione ai reati presupposto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D. Lgs. 231/2001;
- i report di audit/verifiche interne da cui potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello Organizzativo, dalle quali emergano criticità;
- anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui all'art. 231/2001;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi (organigrammi);
- gli aggiornamenti del sistema di deleghe e di poteri;
- i mutamenti e aperture di nuove di nuove aree di attività;
- le comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controlli interni.

### 5.9 Flussi informativi dall'OdV agli organi societari

L'OdV redige, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione. L'OdV ogni volta ne ravvisi la necessità può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello. Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; – le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Inoltre, alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tutti gli altri Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

### 5.10 OdV e whistleblowing

Ai sensi del D.Lgs 24/23 l'ODV, già destinatario dei flussi informativi ordinari e di eventi interni all'ente, ivi compresi quelli relativi a eventuali criticità nell'attuazione del modello organizzativo e a sue violazioni rispetto alle quali già svolge attività di verifica, può essere incaricato della gestione delle segnalazioni.

Laddove l'Ovd, ai sensi del D.Lgs 24/23, non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni su violazioni (già commesse, non ancora commesse e/o su condotte volte ad occultarle) è opportuno che venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle stesse, regolamentando i necessari flussi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, alla luce della rilevanza, anche ai fini 231, delle violazioni segnalabili ai sensi del Decreto.

In particolare, anche qualora l'OdV non sia individuato come gestore delle segnalazioni, dovrà ricevere:

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

## 6. WHISTLEBLOWING

### 6.1 Novità introdotte dal D.Lgs n. 24/23 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/19<sup>55</sup>

Dal 31 marzo 2023, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/23 che recepisce la direttiva UE 1937/2019, il *whistleblowing* è il nuovo obbligo normativo per le aziende italiane, che devono implementare un canale interno per la gestione di segnalazione di illeciti. Il D.Lgs n. 24/2023 amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni. I soggetti che rientrano nell'ambito applicativo delle nuove norme **dovranno predisporre non soltanto canali interni di veicolazione delle informazioni**, ma, soprattutto, che questi garantiscano **adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche**. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. 24/2023, il decreto disciplina **la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato**.

### 6.2 La nuova disciplina:

**ambito segnalanti – destinatari delle garanzie di protezione – ambito del divieto di ritorsione – sistema disciplinare – oggetto delle segnalazioni**

Per "segnalazioni" si intendono le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

- **Soggetti cui si applica la nuova disciplina normativa (art. 2 e art. 3 D.Lgs 24/23) :**

#### SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO

che comprende:

<sup>55</sup> Secondo le linee guida di ANAC

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+-+linee+guida+whistleblowing+versione+schematizzata.pdf/7c8290da-f1b0-1c1f-8bc0-3904f023f299?t=1689332548747>

Confindustria – ottobre 2023.

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cc, anche se quotate;
- le società *in house*, anche se quotate;
- gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio

#### SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO

e, cioè, soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- **rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano i modelli di organizzazione ivi previsti** anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

#### ● **Chi può segnalare**

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

#### ● **Quando si può segnalare**

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

#### ● **Cosa si può segnalare**

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

##### A) violazione di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 (e, quindi, i cosiddetti "*reati presupposto*" previsti dal Modello 231) o violazione dei modelli di organizzazione ivi previsti

##### B) violazione di disposizioni normative europee

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea (relativi ad appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio : violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- informazioni relative volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee guida.

Inoltre:

- le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente;
- le disposizioni del decreto non si applicano *“alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”*;
- i motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare a segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

#### ● **Contenuto minimo delle segnalazioni**

Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

#### ● **Canali di segnalazione**

- a) canale interno
- b) canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
- c) divulgazioni pubbliche
- d) denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**La scelta di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower** in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

#### **a) Canale interno (artt. 4 e 5 D.lgs 24/23)**

- *“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 81/2015, attivano i propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*;
- la gestione del canale di segnalazione **dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo, dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.** I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione;
- le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica

vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

- (...)

- La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quelli suddetti è trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per quanto attiene agli **strumenti concreti** attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, l'art. 4 del decreto prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità:

- in forma scritta : analogica o con modalità informatiche
- in forma orale : attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

Secondo le LG ANAC la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta ed orale riguarda il segnalante. Per l'impresa, invece, è obbligatorio predisporre sia il canale scritto – analogico e/o informatico – che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.

L'alternativa riguarda, quindi, solo la forma scritta: l'impresa potrà decidere se utilizzare lo strumento della piattaforma *on line* oppure optare per la posta cartacea (in via esemplificativa, prevedendo il ricorso a lettere raccomandate).

#### **b) Canale esterno**

L'autorità competente per le segnalazioni esterne, anche nel settore privato, è l'A.N.A.C.

E' possibile segnalare all'Autorità SOLO laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **c) Divulgazione pubblica**

Cioè rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- 2) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **d) Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

- **Tutela della riservatezza del whistleblower**

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'identità del segnalante è tutelata nell'eventuale processo penale, contabile o amministrativo.

E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione *"... i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'A.N.A.C., nonché le autorità amministrative cui l'A.N.A.C. trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone coinvolte nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione delle segnalazioni nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante"*.

- **Divieto di ritorsione (art. 17) e protezione dalle ritorsioni (art. 19)**

E' vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata<sup>56</sup>. Il Legislatore ha, infatti, accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa intendendo *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (e' inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione).

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha porto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

- **Sistema sanzionatorio vedi ALLEGATO 5**

I soggetti del settore privato di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) n. 3 prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

### 6.3 Modalità di segnalazione interna di CEP EUROPE S.R.L.

La società CEP EUROPE S.R.L. ha optato per far gestire a "Agile Class srl" la piattaforma di segnalazione attraverso il portale *cepeurope.wallbreakers.it* (già attivo dall'8 agosto 2023) ed ha attivato, tramite la

<sup>56</sup> Secondo ANAC, l'esemplificazione di una ritorsione tentata può essere costituita dal licenziamento non andato a buon fine per mero vizi o di forma. Un esempio di minaccia invece può essere costituito dalla prospettiva di un licenziamento o trasferimento avvenuta nel corso di un colloquio con il proprio datore di lavoro o la riunione in presenza di più persone in cui si sia discusso il licenziamento del segnalante o di una delle persone tutelate.

medesima, anche il servizio vocale. Tutti i dipendenti sono già stati messi a conoscenza dell'esistenza e dell'operatività della suddetta piattaforma sia mediante informativa controfirmata sia mediante avvisi posti sopra il timbra cartellino. Nel caso di richiesta di incontro diretto, il gestore della segnalazione sarà l'ODV (o uno dei componenti dello stesso), che fisserà un incontro in un tempo ragionevole. Le modalità di segnalazione saranno, comunque, esplicitate sul sito internet della società alla voce "wistleblowing".

#### **6.4 Il trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del d. lgs 18 maggio 2018, n. 51. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali sono:

1. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
2. raccolti esclusivamente per le finalità di cui al dlgs 24/2023 («limitazione della finalità»);
3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per la quale sono trattati («minimizzazione dei dati»), per questo motivo, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
4. esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
5. conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione (per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione)
6. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società in qualità di titolare del trattamento. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La Società, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, fornisce ai possibili interessati (ad es. persone segnalanti, altri soggetti tutelati, persona coinvolta, ecc.) idonee informazioni, rendendo disponibili, nella sezione dedicata del sito internet della società, informative trasparenti e comprensibili e adotta misure appropriate per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1 Funzione del sistema disciplinare**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico, sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio cui affidare una duplice funzione: 1) sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo; 2) stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare. La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. E' chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e

Il sistema disciplinare è stato redatto tenendo conto altresì dei seguenti principi:

- applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, ciò in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia e prescindendo dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare;
- differenziazione in base ai Destinatari del Modello e alla tipologia/gravità della violazione rilevata (requisito della "proporzionalità");
- individuazione delle sanzioni da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili (requisito della "compatibilità");

individuazione di procedure di accertamento delle violazioni o delle imperfette/parziali applicazioni delle disposizioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti ed equiparati così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori, ecc.

È reso pubblico e diffuso mediante divulgazione del presente Modello.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari".

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) D.Lgs. 231/01 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza. Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

## 7.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

---

indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare. In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo ed alla direzione aziendale, quando esistente ed investita di corrispondente delega. Deve essere inoltre informato il Collegio Sindacale, quando costituito. L'Organo Amministrativo e la competente funzione aziendale approvano i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza. Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso ed al Collegio Sindacale, quando costituito. L'ente, insieme al Codice Etico ed al Modello, deve adeguatamente pubblicizzare anche il sistema disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseguenze connesse al compimento di condotte vietate dal Codice Etico o difforni rispetto alle procedure stabilite nel Modello Organizzativo". (Confcooperative, Linee guida, cit., nella versione aggiornata al 2016).

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, saranno quelle previste dal CCNL vigenti e applicabili all'ente.

Le sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle procedure previste dai suddetti contratti collettivi, dal Consiglio di Amministrazione o dal Responsabile degli inserimenti lavorativi, all'esito dell'istruttoria ivi prevista.

Le sanzioni comminate ai dipendenti per la mera violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte nel presente Modello sono:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in concorso con terzi, dei principi di cui al Modello, la sanzione del richiamo (in caso di violazioni reiterate e/o di rilevante gravità si potranno valutare sanzioni differenti);
- per l'ostacolo all'attività di vigilanza e di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed in generale per la commissione di qualsiasi condotta volta ad eludere il sistema di controllo predisposto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione e dalla retribuzione.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la segnalazione di irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari può essere effettuata da tutti i soggetti aventi obblighi di vigilanza e controllo sull'attività dei lavoratori. È fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare,
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso,
- al grado di intenzionalità del suo comportamento,
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del decreto - a seguito della condotta censurata.

### 7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa, nel caso in cui non venga lesa l'elemento fiduciario, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per giusta causa, in funzione della gravità dell'infrazione commessa nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello 231, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello 231 ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

### 7.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di uno o più Amministratori, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la Società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

#### **7.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società**

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure attuative.

Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile della violazioni, la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello 231 e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

#### **7.6 Sanzioni nei confronti del Revisore**

Qualora si verifichi una violazione ad opera del revisore legale, l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione o comunque informato, comunica quanto segnalato all'intero Consiglio di Amministrazione.

#### **7.7 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

#### **7.8 Sistema disciplinare**

Segue **ALLEGATO 5**.

## **8 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **8.1 Premessa**

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/01), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi,

annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, fornitori, ecc.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

CEP EUROPE S.R.L. si impegna a dare adeguata diffusione al Modello 231 e il Codice Etico, sia mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale, sia attraverso la libera consultazione di una copia cartacea.

## 8.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

CEP EUROPE S.R.L., per quanto attiene tutto il personale dipendente e/o equiparabile, ha previsto un'attività info/formativa del seguente tenore:

- informativa in sede di assunzione o comunque di inizio del rapporto lavorativo o equiparabile attraverso la possibilità di consultare il Modello e il Codice Etico direttamente sul sito intranet aziendale (se presente); ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico ivi descritti. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete internet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali;
- programma di Formazione obbligatoria attraverso incontri ad hoc tenuti a cura dell'Organismo di Vigilanza con i responsabili delle diverse unità organizzative e con il personale dipendente avente ad oggetto la struttura e le componenti del Modello, con particolare attenzione al Codice Etico e alle procedure specifiche di controllo relative al proprio ambito di competenza ed operatività nonché al sistema sanzionatorio;
- pubblicazione sul sito internet di CEP EUROPE S.R.L. del Modello e di eventuali aggiornamenti/modifiche.

## 8.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è reso disponibile il Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

#### **8.4 Organismo di Vigilanza**

Una formazione o informazione specifica (es. in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società, ecc.) è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### **8.5 Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi, ecc.) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs 231/01.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e il Codice Etico e valuterà l'opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

#### **8.6 Clausole contrattuali**

Per i soggetti esterni che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Riparte, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello, la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti apposite clausole con le quali i suddetti soggetti si dovranno impegnare al rispetto delle disposizioni del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa essere valutata finanche a costituire motivo di sospensione dei pagamenti e/o interruzione e/o risoluzione del relativo contratto da parte di CEP EUROPE S.R.L.

Nel caso di contratti da stipulare con somministratori di prestazioni di un pubblico servizio, enti per i quali potrebbero risultare modelli contrattuali prestabiliti, la Società invia in formato elettronico una informativa in materia di D.Lgs 231/01 comprensiva della richiesta di conformarsi al Modello.

Ciò per garantire uno strumento utile che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti che, essendo terzi estranei alla Società, non sono, né possono essere esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.